

## TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

### TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO EX ART. 212 COMMA 8 D.LGS.152/2006 E S.M.I.

Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 29/01/2008, n. 24, e' stato pubblicato il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

Ai sensi del nuovo comma 8 dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, i produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/l al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un'attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata, devono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla competente Sezione regionale dell'Albo in cui ha sede legale l'impresa.

La nuova procedura di iscrizione prevede, a differenza della normativa previgente, che l'impresa possa iniziare l'attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell'emissione del provvedimento di iscrizione.

L'interessato **deve dichiarare**:

- sede dell'impresa, attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- caratteristiche e natura dei rifiuti autoprodotti attraverso l'indicazione dei corrispondenti codici CER ([elenco rifiuti pericolosi](#) – [elenco rifiuti non pericolosi](#))
- estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti

Tale iscrizione **non presuppone**:

- la nomina di un Responsabile Tecnico;
- la prestazione delle garanzie finanziarie;
- la dimostrazione della capacità finanziaria;
- la redazione di una Perizia giurata per dimostrare l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal legale rappresentante o dal titolare.

Il Comitato Nazionale del Ministero dell'Ambiente con deliberazione n. 1 del 3 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/03/2008 n. 75, ha approvato la nuova modulistica prevista per tutte le iscrizioni disposte ai sensi dell'art. 212 comma 8 così come modificato dall'art. 2 comma 30 del decreto legislativo n. 4 del 2008.

### DOMANDA DI ISCRIZIONE

#### Modello

Il [modello di domanda](#) deve essere firmato in originale da tutti i legali rappresentanti dell'impresa che richiede l'iscrizione e corredato dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente (**€ 14,62**).

Unitamente alla domanda, dovrà essere prodotta l'attestazione originale dell'avvenuto versamento del diritto di segreteria di **€ 10,00** indipendentemente dalla tipologia giuridica dell'impresa obbligata (c/c postale n. 17033309 intestato a Camera di Commercio di Venezia - Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali)

**Inoltre, al momento dell'emissione del provvedimento positivo di iscrizione, la Segreteria della sezione richiederà:**

- **Diritto annuale di iscrizione**

L'attestazione originale dell'avvenuto versamento del diritto annuale di iscrizione di **€ 50,00** previsto dall'art. 212, comma 8, del D. Lgs 03.04.2006, n. 152, utilizzando il c/c postale n. 17033309 intestato a Camera di Commercio di Venezia - Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali.

- **Tassa di concessione governativa**

L'importo di € 168,00 deve essere versato nel c.c.p 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.

L'attestazione del versamento deve essere fatta pervenire in originale alla Sezione.

Il D.P.R. 641/1972 prescrive che le istanze che conducono ad un provvedimento di iscrizione/autorizzazione a seguito di procedimento di istruttoria (da intendersi come attività di verifica e controllo, accertamento ed esame), sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa, pari a € 168,00, da effettuarsi sul c.c.p. n. 8003, intestato ad "Agenzia delle Entrate, tasse di concessioni governative", tipo di versamento "rilascio".

Si precisa che la L. 43/2005 la quale, come precisato dalla Circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate del 03.04.2006, ha previsto che dal 01.06.2005 questa tassa possa essere assolta con modalità telematiche. Si ricorda, infine, che sono esenti dal versamento le ONLUS e le società cooperative sociali, regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), nonché le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Da ciò consegue che le imprese che presentano istanza d'iscrizione ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D.lgs. n. 152/2006, così come per le altre istanze d'iscrizione all'Albo gestori ambientali, devono provvedere all'assolvimento del pagamento della tassa di concessione governativa al fine di rilasciare il provvedimento d'iscrizione.

- **Marca da bollo del valore corrente**

Il provvedimento d'iscrizione emesso dalla Sezione regionale dell'Albo ai sensi della delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 03/03/2008, è soggetto ad imposta di bollo di **€ 14,62** ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

## **RINNOVO DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione ex art. 212 c. 8 **non è soggetta a rinnovo quinquennale**: l'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di **€ 50,00** di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

## **VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE**

L'impresa è tenuta a comunicare alla sezione regionale ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché l'eventuale cancellazione.

La variazione e la cancellazione devono essere comunicate alla Sezione regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Vanno presentate tramite l'apposito **modello di variazione** o **cancellazione**, che dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società. In tale modello sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all'Albo (anagrafica, inserimento nuove categorie di rifiuti, variazione di mezzi e di rifiuti, ecc.).

Si ricorda che il modello deve essere firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa che richiede la variazione o cancellazione e corredato da fotocopia del documento di identità del firmatario e da una marca da bollo del valore corrente (**€ 14,62**).

Unitamente alla domanda di variazione, dovrà essere prodotta l'attestazione in originale dell'avvenuto versamento del diritto di segreteria di **€ 10,00** indipendentemente dalla tipologia giuridica dell'impresa

obbligata. In caso di istanza di cancellazione, il diritto di segreteria di **€ 10,00** dovrà essere versato solo dalle imprese costituite in forma societaria.